



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI AFFERNI

Seduta del 19/05/2020

FATTO

Parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:

- in data 15/07/2014 ha stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio;
- in data 30/11/2018 il contratto veniva estinto anticipatamente e, in tale occasione, non veniva riconosciuto l'integrale rimborso della quota non maturata di commissioni e altri oneri;
- si ritiene che al cliente spetti il rimborso proporzionale di tutti i costi - siano essi *recurring* o *upfront*, come da ultimo disposto dalla Corte Europea (Prima Sezione), con sentenza n.383 del 11 settembre 2019;
- il cliente presentava reclamo in data 03/03/2020.

In conclusione parte ricorrente, visto l'esito negativo del reclamo, chiede:

Con il presente ricorso, si intende chiedere il rimborso e per l'effetto fare chiarezza su tutte le commissioni non maturate per l'estinzione anticipata del rapporto qualificabili come commissioni soggette a maturazione nel tempo (c.d. *recurring*) quantificate in € 2.561,34 (come da tabella allegata al reclamo inviato all'istituto di credito).

La somma richiesta è stata calcolata sulla base del seguente conteggio:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate totali	120	rate pagate	51	rate residue	69
-------------	-----	-------------	----	--------------	----

ONERI SOSTENUTI DAL CLIENTE	IMPORTI	METODO PRO QUOTA	RIMBORSI GIÀ EFFETTUATI	RESIDUO
Istruttoria erogazione	€ 450,00	€ 258,75	€ 0,00	€ 258,75
Commissioni di attivazione	€ 531,00	€ 305,32	€ 0,00	€ 305,32
Commissioni di gestione	€ 120,00	€ 69,00	€ 46,17	€ 22,83
Attività mediazione	€ 3.433,80	€ 1.974,44	€ 0,00	€ 1.974,44
			Totale	€ 2.561,34

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito quanto segue:

- il contratto di finanziamento stipulato in data 15/07/2014 dal cliente veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 51, con decorrenza 30/11/2018. In tale sede, restituiva alla cliente, la somma di € 46,17 a titolo di ratei non maturati;
- a seguito della presentazione del reclamo, l'intermediario ha formulato proposta transattiva non accolta dal cliente;
- in via preliminare, si rileva che il comportamento dell'intermediario in sede di estinzione anticipata dell'operazione in oggetto, sia stato pienamente aderente alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza. La chiara dizione letterale dell'art. 125-sexies del TUB, che ha dato attuazione nell'ordinamento italiano all'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE1, ha condotto la giurisprudenza e la stessa Banca d'Italia a ritenere operante nel tempo la tradizionale distinzione tra costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento (non ripetibili) e costi connessi alla durata del rapporto e quindi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del rapporto;
- si rende necessario rilevare come l'effettiva portata della recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea C-383/18, pronunciata in data 11.09.2019, non possa comportare il superamento della distinzione tra i costi sopra richiamati, in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento. A ciò si aggiunga che la Sentenza delle Corte non possa essere invocata ai fini della risoluzione della odierna controversia, in quanto gli effetti giuridici del contratto in parola sono definitivamente venuti meno in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento, non potendo le pronunce della Corte di Giustizia dispiegare i loro effetti su rapporti sorti in epoca precedente alla Decisione stessa e che siano già "esauriti";
- in via dirimente è tuttavia necessario, rilevare come l'art. 16 della Direttiva, dispieghi una efficacia orizzontale (tra Stato membro ed il singolo) e non anche una efficacia diretta nei rapporti tra privati; ciò comporta l'irrelevanza nella odierna controversia di una statuizione contenuta nella citata sentenza europea, che non può portare alla disapplicazione della norma interna;
- alla luce di quanto esposto, appare ontologicamente errato porre a carico degli operatori tutti quei costi già integralmente sostenuti che non dipendono dalla durata del contratto, ma costituiscono costi fissi e necessari per l'erogazione del credito; ciò a maggior ragione vale per tutti quei costi che l'intermediario versa a favore di terzi e che non possono essere recuperati;
- in merito alle richieste formulate dalla cliente, l'intermediario osserva che le spese di istruttoria hanno natura upfront riferendosi ad una mera e formale attività di preanalisi, nell'ambito della quale la banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa;



- le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso in quanto si tratta di oneri *upfront* riferiti alla fase preliminare alla conclusione del prestito;

- per quanto riguarda le commissioni di gestione sono state rimborsate al cliente in sede di conteggio estintivo, secondo il criterio IAS 39, per complessivi € 46,17;

- le commissioni di intermediazione sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. A seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, il mediatore creditizio svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, come chiaramente stabilito dall'art. 128-sexies, comma 4, TUB. Pertanto, come da giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF, trattandosi di spese che remunerano una attività propedeutica all'erogazione del finanziamento da parte di un soggetto terzo, non sono soggette a restituzione pro quota. La richiesta di retrocessione delle predette somme deve essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione.

In conclusione l'intermediario chiede il rigetto del ricorso; in via subordinata chiede di circoscrivere l'importo da rimborsare a quello offerto in sede di reclamo pari a € 262,53; in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di condanna a rimborsare somme ulteriori, chiede che venga decurtato quanto già rimborsato al cliente.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i*



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".*
- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *"deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento".*

Innanzitutto si osserva che non risultano presentati all'ABF precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Dai documenti in atti risulta l'estinzione anticipata dopo la scadenza di n. 51 rate (su n. 60 rate totali).

Passando a considerare il contratto di finanziamento in oggetto, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, le commissioni di istruttoria hanno natura *up front*, le commissioni di attivazione sono qualificabili come *recurring*; le commissioni di gestione vanno rimborsate secondo il criterio contrattuale (in presenza di piano di ammortamento sottoscritto dal cliente); infine, le commissioni di intermediazione hanno natura *up front*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito			
Importo del prestito	€ 27.495,14	Tasso di interesse annuale	5,25%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	295,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
Data di inizio del prestito	01/09/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,65%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				450,00	Upfront	35,65%	160,42	0,00	160,42
Commissioni di attivazione (B)				531,00	Recurring	57,50%	305,33	0,00	305,33
Commissioni di intermediazione (F)				3.433,80	Upfront	35,65%	1.224,12	0,00	1.224,12
Commissioni di gestione (C) **				120,00	criterio contrattuale	***	46,17	46,17	0,00
Totale				4.534,80					1.689,86

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo di cui in tabella è inferiore a quanto richiesto dal cliente che ha erroneamente applicato il criterio *pro rata* a tutti gli oneri e commissioni richieste.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.689,86.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA